

REGOLAMENTO (CE) N. 1510/2003 DELLA COMMISSIONE

del 27 agosto 2003

relativo all'apertura di una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 730 000 tonnellate di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1766/92 del Consiglio, del 30 giugno 1992, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali ⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1104/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 5,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento ⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1630/2000 ⁽⁴⁾, prevede segnatamente che la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento deve essere effettuata mediante aggiudicazione e a condizioni di prezzo tali da evitare turbative del mercato.
- (2) La Germania dispone tuttora di scorte d'intervento di segala.
- (3) A seguito delle difficili condizioni climatiche registratesi in gran parte della Comunità, la produzione di cereali della campagna 2003/04 ha subito una consistente riduzione. A livello locale questa situazione ha determinato un aumento dei prezzi e conseguenti difficoltà, in particolare per gli allevamenti e l'industria dei mangimi, per i quali risulta difficile approvvigionarsi a prezzi competitivi.
- (4) È opportuno rendere disponibili sul mercato interno le scorte di segala detenute dall'organismo d'intervento tedesco che, in precedenza, erano destinate all'esportazione ai sensi del regolamento (CE) n. 864/2003 della Commissione ⁽⁵⁾, al fine di utilizzarle sul mercato interno nel settore dell'alimentazione animale e di abrogare detto regolamento.
- (5) Al fine di assicurare il rispetto dell'obbligo di trasformazione, è opportuno prevedere controlli particolari ed esigere dall'aggiudicatario la costituzione di una cauzione, di cui occorre stabilire le condizioni per lo svincolo.
- (6) Il regolamento (CEE) n. 3002/92 della Commissione ⁽⁶⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 ⁽⁷⁾, stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione dei prodotti provenienti dall'intervento.
- (7) Ai fini della gestione precisa dei quantitativi aggiudicati, è opportuno stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo di vendita minimo.

(8) Nella comunicazione dell'organismo d'intervento tedesco alla Commissione è importante mantenere l'anonimato degli offerenti.

(9) Al fine di ammodernare la gestione, occorre che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per posta elettronica.

(10) Il comitato di gestione per i cereali non si è pronunciato entro il termine impartito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco procede alla vendita, mediante gara permanente sul mercato interno della Comunità, di circa 730 000 tonnellate di segala da esso detenute, destinate a essere trasformate in mangimi.

2. Le regioni nelle quali è immagazzinata la segala figurano nell'allegato I.

Articolo 2

La vendita di cui all'articolo 1 è disciplinata dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Tuttavia, in deroga a tale regolamento:

- a) le offerte sono determinate con riferimento alla qualità effettiva della partita oggetto dell'offerta;
- b) il prezzo minimo di vendita è fissato a un livello tale da non perturbare il mercato dei cereali.

Articolo 3

Le offerte sono valide unicamente se corredate:

- a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione per l'offerta che, in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 2131/93 è fissata a 10 EUR per tonnellata;
- b) dell'impegno scritto dell'offerente di utilizzare i cereali per l'alimentazione degli animali o per trasformarli in mangimi entro il 30 aprile 2004 e di costituire una cauzione di 30 EUR per tonnellata entro il termine di due giorni lavorativi dal giorno in cui è stata ricevuta la dichiarazione di attribuzione della gara;
- c) dell'impegno a tenere una contabilità di magazzino che consenta di verificare il rispetto dell'obbligo di incorporare la segala nell'alimentazione degli animali.

⁽¹⁾ GU L 181 del 1.7.1992, pag. 21.

⁽²⁾ GU L 158 del 27.6.2003, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76.

⁽⁴⁾ GU L 187 del 26.7.2000, pag. 24.

⁽⁵⁾ GU L 124 del 20.5.2003, pag. 12.

⁽⁶⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17.

⁽⁷⁾ GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13.